SENT 20/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere relatore
Oriella MARTORANA	Consigliere
Antonio PALAZZO	Consigliere
Marco FRATINI	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al **n. 59677** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana n. 328/2020, depositata il 30.12.2020;

promosso da:

- **LADINE s.r.l.,** part. IVA: 01804040473, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore,* Dino Sicuranza, con sede in Montecatini Terme (PT), alla Via della Querceta n. 2,
- **SICURANZA Dino**, c.f.: SCR DNI 77C26 G999A, nato a Prato il 26.3.1977, personalmente e quale amministratore unico della

LADINE s.r.l.,

entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Marco Baldassarri, c.f.: BLDMRC61E28G148L, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato Thomas Martone, c.f.: MRTTMS76A05Z110M, pec: thomasmartone@ordineavvocatiroma.it, in Roma, alla Via Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 11; il difensore dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni alla casella pec: avvmarcobaldassarri01@puntopec.it o al numero di fax 0573/978960.

- *Appellanti* -

contro

- **Procura Regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana**;
- **Procura generale della Corte dei conti**.

- *Appellate* -

VISTO l'atto d'appello

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del 5 febbraio 2025, svolta con l'assistenza del segretario, Dott.ssa Chiara Pimpinella, il relatore, Cons. Giuseppina Mignemi, l'Avv. Gianluca Lucchetti, per delega scritta dell'Avvocato Marco Baldassarri, per gli appellanti ed il Pubblico ministero, VPG Cons. Sabrina D'Alesio;

FATTO

1. Con la sentenza n. 328 del 30.12.2020, la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana condannava "*in via solidale la*

società LADINE s.r.l., Partita IVA 01804040473, con sede legale a Montecatini Terme, in Via della Querceta n. 2, in persona del legale rappresentante, Sig. SICURANZA Dino, C.F. SCR DNI 77C26 G999A, nato a Prato il 26 marzo 1977, nonché del Sig. SICURANZA Dino, C.F. SCR DNI 77C26 G999A, nato a Prato il 26 marzo 1977 e residente a Montecatini Terme , in Via della Querceta n. 2, in qualità di Amministratore della società LADINE s.r.l., quali gestori della struttura ricettiva HOTEL EUROPA, sita in Montecatini Terme - Via della Querceta n. 2, al risarcimento, in favore del comune di Montecatini Terme, della somma di € 53.841,41 (diconsi cinquantatremilaottocentoquarantuno/41).

Sulla somma così determinata dovranno essere corrisposti gli interessi dalla di deposito della sentenza, sino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate in € 128,00 (diconsi euro centoventotto/00).".

Il Giudice di prime cure, affermata la giurisdizione della Corte dei conti, in assenza di contestazione dei convenuti in ordine alla sussistenza dell'omesso riversamento dell'imposta di soggiorno, con riguardo alla quantificazione del nocumento, riteneva "*dimostrato come, per il periodo di che trattasi (anno 2017), la società convenuta ed il sig. Sicuranza non abbiano provveduto al riversamento dell'imposta di soggiorno come quantificata dall'ente locale, nella misura di euro 53.841,41, anziché nella diversa misura di euro 18.653,00 come invece calcolata (ma, a giudizio del Collegio, erroneamente) dal convenuto.*

A tale quantificazione il Collegio giudica di dover parametrare la condanna ed all'uopo intende puntualizzare che la somma quantificata dal comune di

Montecatini Terme ha, è vero, carattere presuntivo, ma tale presunzione trova, anzitutto, un riscontro in atti, radicandosi su calcoli logici, coerenti e rigorosi, in esito ad una condotta omissiva del convenuto rispetto a comunicazioni doverose che il medesimo avrebbe dovuto fornire all'ente locale; viceversa, la diversa quantificazione del danno introdotta dal convenuto non supera positivamente un intrinseco carattere di genericità perché sfornita di alcun adeguato supporto probatorio, e risulta, anzi, smentita dagli ulteriori adempimenti istruttori posti in essere dall'organo requirente, in esito ad una audizione personale in fase pre-processuale dove si esponeva da parte del sig. Sicuranza, per la prima volta, tale diversa quantificazione del danno (mentre sull'an dello stesso il convenuto non aveva introdotto particolari contestazioni).

Occorre rilevare, infatti, che con nota prot. n. 29996 del 2 luglio 2019, il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Montecatini Terme ha comunicato che il predetto gestore dell'Hotel Europa, «relativamente all'anno di imposta 2017, non ha provveduto a presentare le dichiarazioni trimestrali previste dall'art. 7 del Regolamento Comunale, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 9 gennaio 2011 e non ha provveduto a corrispondere l'importo dovuto per l'annualità in oggetto». L'ente locale, pertanto, essendo impossibilitato, per specifica responsabilità dell'odierno appellante, a quantificare le presenze imponibili dell'anno 2017 della struttura in questione, ha effettuato il calcolo sulla base della massima e predeterminata capacità ricettiva.".

2. Avverso la predetta sentenza, con un unico atto, proponevano appello LADINE s.r.l. e Sicuranza Dino, che, riassunti i fatti di causa, con il primo

motivo, titolato "*Difetto di giurisdizione della Corte dei Conti*", contestavano la sussistenza della giurisdizione della Corte, in considerazione dell'entrata in vigore dell'art. 5-*quinquies* del decreto-legge n. 146 del 21.10.2021, convertito nella legge n. 215 del 17.12.2021, entrato in vigore il 21.12.2021, che escluderebbe la possibilità di qualificare come agente contabile il gestore della struttura alberghiera, ora individuato come responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno.

Con il secondo motivo, titolato "*Errata determinazione del quantum del danno erariale. Motivazione contraddittoria e lacunosa; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto*", gli appellanti contestavano la misura del danno, censurando la presunzione posta a base della quantificazione, secondo cui l'albergo avrebbe registrato il "tutto esaurito", per l'intero anno 2017.

Detta presunzione, infatti, non sarebbe affatto fondata "*su calcoli, logici, coerenti e rigorosi*" e non troverebbe alcun riscontro nella realtà, considerato che l'offerta alberghiera di Montecatini Terme risulterebbe strettamente connessa al carattere stagionale dei servizi termali, in ragione del quale si registrerebbe un modestissimo flusso di ospiti nei periodi di chiusura degli stabilimenti termali, e considerata anche la grave crisi del settore.

La documentazione offerta dagli appellanti, diversamente da quanto sostenuto nella pronuncia impugnata, avrebbe, invece, pienamente comprovato che l'imposta di soggiorno non versata, per il 2017, ammontava ad euro 18.653,00 [*rectius:* 18.665,00]; somma calcolata sulla base delle effettive presenze registrate presso la struttura alberghiera.

Evidenziavano come l'Ente locale non avrebbe proceduto ai controlli, né acquisito atti e documentazione, come pure avrebbe dovuto, ai sensi dell'art.

8 del pertinente Regolamento sull'imposta di soggiorno.

Rappresentavano, in ogni caso, che, secondo una tabella allegata, "*l'indice di utilizzazione lordo della capacità ricettiva di alberghi a 3 Stelle a Montecatini Terme nell'anno 2017 è stato pari nell'anno 2017 al 35,57% (l'indice di utilizzazione lordo è quello che si riferisce ai posti letto potenzialmente disponibili ed è, dunque, coerente con il criterio adottato dal Comune di Montecatini Terme che ha tenuto conto - nella determinazione dell'imposta evasa - dei posti letto astrattamente attribuiti all'Hotel Europa e non di quelli effettivamente disponibili).*

In base a tale parametro - che ha certamente natura equitativa l'imposta dovrebbe essere rideterminata e ridotta da € 53.841,41 ad € 19.151,38 (pari al 35,57% di 53.841,41) che significativamente è sostanzialmente corrispondente con l'importo (€ 18.653,00) che risulta dalle registrazioni effettuate dalla struttura alberghiera e prodotte in giudizio.".

Rassegnavano, quindi, gli appellanti, le seguenti conclusioni: "*Voglia l'Ecc.mo Collegio adito in riforma della impugnata sentenza n. 328/2020 della Sezione Giurisdizionale per la Toscana della Corte dei Conti, depositata in Segreteria il 30 dicembre 2020 e non notificata:*

- in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione della Ecc.ma Corte dei Conti, trattandosi di materia che rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie;

- nel merito, in tesi, rideterminare l'importo del risarcimento dovuto al Comune di Montecatini Terme nella minore somma di € 18.653,00 come risultante dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado dagli odierni appellanti;

- in subordine, sempre nel merito, rideterminare anche in via di equità l'importo del risarcimento dovuto al Comune di Montecatini Terme nella minore somma di € 19.151,38 o in quella diversa somma, minore o maggiore, che l'Ecc.mo Collegio riterrà di giustizia.

Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.".

3. La Procura generale rassegnava le proprie conclusioni, insistendo per la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, anche in ragione del fatto che, nel caso di specie, l'atto di citazione è stato depositato in data 13.9.2019, ovvero prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto rilancio del 2020, di talché, ai sensi dell'art. 5 del c.p.c., la sopravvenuta modifica normativa non avrebbe potuto comunque influire sulla sussistenza della giurisdizione del giudice contabile.

Con riguardo al secondo motivo di appello, evidenziava che gli appellanti, sui quali incomberebbe l'onere di provare la concreta minor somma dovuta, si sarebbero limitati ad allegare della documentazione del tutto generica a testimonianza della crisi del settore (e, precisamente, rassegna stampa relativa alla crisi della società Terme di Montecatini S.p.a. ed elaborazione statistica relativa agli indici di utilizzazione della capacità ricettiva alberghiera nel Comune di Montecatini Terme), ovvero documentazione inconferente (provvedimenti di rettifica adottati dal Comune di Montecatini Terme, in accoglimento della istanza presentata da Ladine S.r.l., relativamente agli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2018), senza fornire alcun supporto probatorio da cui dedurre il diverso computo dell'imposta di soggiorno non riversata.

Inoltre, evidenziava come la stima operata dal Comune sulla base della massima capacità ricettiva della struttura si era resa necessaria anche alla luce

dell'omessa ottemperanza all'obbligo informativo trimestrale, che, a norma dell'art. 7, c. 2, del Regolamento, gravava sul gestore della struttura alberghiera e, ciononostante, nel calcolare l'imposta di soggiorno evasa, l'ente comunale avrebbe tenuto conto dei mesi di chiusura dell'albergo.

Concludeva, la Procura generale, chiedendo il rigetto dell'appello, con condanna alle spese.

4. Con successiva memoria, depositata il 17.1.2025, gli appellanti insistevano nelle conclusioni già rassegnate.

5. All'udienza del 5 febbraio 2025, le parti ribadivano le argomentazioni di cui agli atti ed insistevano nelle rispettive conclusioni.

La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per avere ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice contabile, asserendo che, per effetto dell'art. 5-*quinques* del d.l. n. 146 del 21.10.2021, convertito nella legge 17.12.2021, n. 215 ed entrato in vigore il 21.12.2021, il legislatore avrebbe stabilito, con norma di interpretazione autentica, che "*il comma 1 ter dell'art. 4 del D.L. 14/03/2011 n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19/05/2020.*".

A seguito della entrata in vigore di tale disposizione, secondo la prospettazione degli appellanti, dovrebbe ritenersi esclusa la qualifica di agente contabile in capo al gestore della struttura alberghiera, che abbia

incassato e non riversato l'imposta di soggiorno pagata dai propri clienti.

Di conseguenza, sarebbe venuta meno anche la giurisdizione della Corte dei conti, essendo la materia di competenza delle Commissioni tributarie, come, peraltro, espressamente previsto anche dall'art. 12 del Regolamento sull'imposta di soggiorno, adottato dal Comune di Montecatini Terme.

Il motivo è infondato.

L'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, all'art. 14, comma 16, lett. e), ha previsto l'"*introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive delle città, (...).*".

L'art. 4 (Imposta di soggiorno) del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha disposto che "*I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. (...)*".

L'art. 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2020, n. 215, ha introdotto il comma 1-*ter* dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, secondo cui "*Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. (...).*".

L'art. 5-*quinquies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha, infine, stabilito che "*Il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.*".

Le Sezioni Unite della Cassazione, con l'ordinanza n. 14028 del 21.5.2024, proprio nel definire un giudizio avente ad oggetto la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, per un giudizio di responsabilità erariale incardinato prima dell'entrata in vigore delle modifiche normative, per fatti pure antecedenti a detta data, ha ritenuto di fare applicazione dell'art. 5 c.p.c., espressione del principio della "*perpetuatio iurisdictionis*", per affermare l'esistenza della giurisdizione della Corte dei conti.

In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione civile hanno affermato che "*il comma 1-ter dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, introdotto dall'art. 180, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, vigente dal 19 maggio 2020, nel prescrivere che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, con le relative sanzioni amministrative, non recava alcuna espressa indicazione o inequivoca formulazione di deroga al principio di irretroattività di cui all'art. 11 preleggi (da intendersi quale "fondamentale valore di civiltà giuridica": così, ad esempio, Corte cost. n. 145 del 2022), e non valeva, quindi, ad*

attribuire ex lege la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con riguardo ai rapporti antecedenti alla sua entrata in vigore, limitandosi conseguentemente a disporre in tal senso per l'avvenire.

Il comma 1-ter dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, vigente dal 19 maggio 2020, non poteva neppure qualificarsi come norma interpretativa del preesistente comma 1, attribuendo al rapporto fra il gestore della struttura ricettiva e il Comune un significato nuovo, in base al quale il primo riveste la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, significato non rientrante tra quelli già estraibili dall'originaria formulazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, secondo quanto risultante dal diritto vivente espresso da queste Sezioni Unite con l'ordinanza n. 19654 del 2018, che ravvisava tra il gestore ed il Comune un rapporto di servizio pubblico implicante il "maneggio di denaro pubblico" e quindi l'obbligo della resa del conto.

L'art. 5-quinquies del d.l. n. 146 del 2021, come convertito (in vigore dal 21 dicembre 2021), qualificato formalmente dallo stesso legislatore come disposizione di interpretazione autentica del comma 1-ter dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, e volto ad applicare anche «ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020» il riconoscimento legale della qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva, ha, dunque, a sua volta attribuito alla norma introdotta dal d.l. n. 34 del 2020, come convertito, una portata estranea ai significati ricavabili dal comma 1-ter.

L'art. 5-quinquies del d.l. n. 146 del 2021 (in vigore dal 21 dicembre 2021)

è, pertanto, norma innovativa con efficacia retroattiva, in relazione all'ambito temporale di applicabilità del comma 1-ter (cfr. Corte cost. n. 4 del 2024; n. 104 e n. 61 del 2022; n. 133 del 2020; n. 167 e n. 15 del 2018)."

(S.U. Cass. n. 14028 del 2024).

Chiarivano, poi, ulteriormente le Sezioni Unite, nella medesima pronuncia, che "*L'art. 5-quinquies del d.l. n. 146 del 2021, che ha esteso retroattivamente anche «ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020» il riconoscimento legale della qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva (qualifica che* [è individuata] *quale criterio di collegamento della controversia alla giurisdizione tributaria), è entrato in vigore il 21 dicembre 2021, (...).*

Sia il comma 1-ter dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, sia l'art. 5-quinquies del d.l. n. 146 del 2021, hanno (...) dettato norme di natura esclusivamente sostanziale (l'una relativa alla qualificazione legale del rapporto, l'altra all'efficacia nel tempo della stessa qualificazione), con ricadute indirette sulla attribuzione della giurisdizione.

Il principio della perpetuatio iurisdictionis, di cui è espressione l'art. 5 c.p.c., rende comunque irrilevanti, ai fini della giurisdizione, i mutamenti legislativi, sostanziali o processuali, e dello stato di fatto successivi alla proposizione della domanda, perseguendo l'obiettivo di conservare la giurisdizione del giudice correttamente adito in base alla legge ed ai presupposti esistenti all'epoca della valida instaurazione del rapporto processuale.

Tale principio, interpretato da questa Corte in base ad esigenze di economia processuale, trova, dunque, applicazione proprio e soltanto nei casi di sopravvenuta carenza della giurisdizione del giudice adito, e non anche

quando il mutamento dello stato di fatto e di diritto (quest'ultimo semmai intervenuto in forza di legge espressamente dichiarata retroattiva) comporti l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo, dovendosi in questo caso confermare la giurisdizione di esso (cfr. Cass. Sez. Unite n. 8999 del 2009; n. 1611 del 2007; n. 20315 del 2006; n. 25031, n. 18126, n. 15916 e n. 4820 del 2005; n. 9554 e n. 6774 del 2003).".

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la ridetta ordinanza n. 14028 del 2024, quindi, hanno proceduto a verificare l'incidenza del comma 1-*ter* dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011 (in vigore dal 19 maggio 2020) e dell'art. 5-*quinquies* del d.l. n. 146 del 2021 (in vigore dal 21 dicembre 2021) sulla giurisdizione, affermando, sostanzialmente, che va considerata sussistente la giurisdizione della Corte dei conti, se, al momento della proposizione della domanda, non era ancora vigente il comma 1-*ter* dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011; norma che, mancando di un'espressa previsione di retroattività, non vale ad attribuire *ex lege* la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore delle strutture ricettive, con riguardo alle somme relative a periodi precedenti la sua entrata in vigore.

Ciò anche in quanto l'art. 5-*quinquies* del d.l. n. 146 del 2021, avendo dettato norme di natura esclusivamente sostanziale, è da ritenersi applicabile ai giudizi incardinati dopo la sua entrata in vigore (21.12.2021), riferiti a fatti antecedenti il 19.5.2020.

Orbene, nel caso in discussione, l'atto di citazione risulta depositato presso la Segreteria della Sezione il 13.9.2019 e notificato ai convenuti il 28.11.2019.

Al momento della proposizione della domanda, non erano entrati, quindi, in vigore né il comma 1-*ter* dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, né l'art. 5-

quinquies del d.l. n. 146 del 2021.

Conseguentemente, in coerenza con la citata pronuncia di Cassazione, in applicazione del principio della "*perpetuatio iurisdictionis*", sancito dall'art. 13 c.g.c., in base al quale "*la giurisdizione si determina con riguardo alla legge e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo"*, deve ritenersi sussistente, nel caso in discussione, la giurisdizione della Corte dei conti.

2. Nel merito, l'appello è fondato.

Incontestato l'"*an*" del mancato riversamento dell'imposta di soggiorno per l'anno 2017, la Sezione territoriale ha ritenuto la congruità della quantificazione del danno, operata in via presuntiva dalla Procura, in euro 53.841,41, trovando, detta misura, "*riscontro in atti*" e "*radicandosi su calcoli logici, coerenti e rigorosi*", sulla base della nota del Responsabile dell'Area economico finanziaria del Comune di Montecatini Terme, che - non avendo provveduto, il gestore dell'Hotel Europa, per il 2017, a presentare le dichiarazioni trimestrali previste dall'art. 7 del Regolamento comunale, adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 2011, e non avendo versato l'importo dovuto - aveva effettuato il calcolo "*sulla base della massima e predeterminata capacità ricettiva*", pur tenendo conto, come evidenziato dalla Procura generale nelle conclusioni, dei mesi di chiusura.

Ove, secondo il primo giudice, "*la diversa quantificazione del danno introdotta dal convenuto non supera*[va] *positivamente un intrinseco carattere di genericità perché sfornita di alcun adeguato supporto probatorio, e risulta*[va]*, anzi, smentita dagli ulteriori adempimenti istruttori*

posti in essere dall'organo requirente, in esito ad una audizione personale in fase pre-processuale dove si esponeva da parte del sig. Sicuranza, per la prima volta, tale diversa quantificazione del danno (mentre sull'an dello stesso il convenuto non aveva introdotto particolari contestazioni).".

Ebbene, va anzitutto evidenziato che, nel caso, per quanto pure riconosciuto dal giudice di prime cure, la prova della quantificazione del danno è meramente presuntiva.

In argomento, la Cassazione ha stabilito che la prova presuntiva si deve comunque «*"fondare su fatti certi", ovvero dedurre "sulla base di massime d'esperienza" o dell'"id quod plerumque accidit", non potendo consistere in una congettura, ovvero in "una mera supposizione", ciò che si verifica quando la presunzione "si fonda su fatti incerti" e "viene dedotta da questi in via di semplice ipotesi" (Cass. Sez. 3, sent. n. 17421 del 2019, cit)*." (Cass., ord. n. 411 del 2021).

Più in particolare, quando il giudice abbia inteso far ricorso allo schema logico presuntivo, è configurabile un vizio di violazione dello schema normativo della presunzione semplice, a fronte di una divergenza - nel procedimento di rilevazione e selezione dei fatti seguito dal giudice - dai criteri di logica formale, che presiedono alla "modalità di interrogazione" di tale materiale eterogeneo.

Tali criteri di logica formale debbono avere come riferimento la prova dei fatti principali, costitutivi del diritto controverso e si sviluppano attraverso:

1. la delimitazione del materiale di esame ai soli fatti "certi", che non risultino contraddetti da altri fatti (precisione);
2. l'esame atomistico di ciascun elemento indiziario (fatto secondario)

e, quindi, l'esame globale del complesso indiziario unitariamente considerato, in funzione della sua o della loro capacità dimostrativa (gravità);

3. la efficacia conoscitiva del fatto ignorato, che il singolo indizio o complesso di indizi è idoneo a produrre, in base alla applicazione di criteri logici di tipo probabilistico-inferenziale, tratti dai dati della esperienza (*id quod plerumque accidit*), ovvero da dati scientifici o statistici (inferenza cognitiva);
4. la controprova o verifica di consistenza, intesa come "inidoneità" dell'elemento o del complesso indiziario a fornire una diversa inferenza, tale da condurre alla conoscenza di un altro fatto ignorato, che risulti alternativo ed incompatibile con quello precedentemente presunto (concludenza).

In tema di prova per presunzioni, pertanto, il giudice è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria.

Successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi.

Ne consegue che deve ritenersi censurabile la decisione che il giudice abbia

assunto limitandosi a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, fossero tuttavia in grado di acquisirla, ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro, in un rapporto di vicendevole completamento (Cass. n. 24950 del 2020).

Nel caso in discussione, in assenza di norme regolamentari che imponessero di quantificare il danno adottando il criterio presuntivo del calcolo della imposta di soggiorno sulla base della massima capacità ricettiva della struttura, il giudice territoriale ha derivato l'attendibilità del ridetto criterio esclusivamente dalla omessa dichiarazione trimestrale di cui all'art. 7 del Regolamento comunale in materia di imposta di soggiorno e dalla dichiarazione del Responsabile dell'Area economico finanziaria del Comune, che, lungi dal dar conto delle ragioni della scelta del criterio, si limitava ad enunciarlo.

Di contro, risulta agli atti del giudizio che, già in occasione della risposta all'invito a dedurre, gli attuali appellanti avevano prodotto, in riferimento all'anno 2017, l'esaustivo prospetto riepilogativo degli ospiti della struttura, datato 28.8.2018, suddivisi per mese, per periodo di soggiorno e per tipologia, redatto sulla modulistica fornita dal Comune, con la esatta quantificazione (euro 18.665,00) dell'imposta di soggiorno dovuta, in relazione agli anzidetti puntuali parametri.

Non può condividersi la valutazione di insufficienza e genericità operata dalla Sezione territoriale in relazione a detta produzione, considerato che il modello prodotto dagli appellanti, interamente compilato, costituisce la medesima

documentazione sulla cui base viene ordinariamente corrisposta l'imposta di soggiorno e non vi è stata alcuna contestazione in ordine alla veridicità dei dati ivi contenuti.

Peraltro, è da ritenersi assolutamente ragionevole la considerazione prospettata dagli appellanti, secondo la quale, in una località termale, l'afflusso di clienti delle strutture recettive sia tendenzialmente connesso alla stagionalità dei servizi offerti dagli stabilimenti termali e, comunque, al comprovato negativo andamento complessivo di quel settore.

È, pertanto, inverosimile, che dette strutture, al netto dei periodi di chiusura, totalizzino, per tutti i mesi di apertura, il "tutto esaurito".

Diversamente, poi, da quanto ritenuto dalla Procura generale, sia il documento riguardante l'elaborazione statistica relativa agli indici di utilizzazione della capacità ricettiva alberghiera nel Comune di Montecatini Terme per l'anno 2018, che i provvedimenti di rettifica degli atti di ingiunzione relativi all'imposta di soggiorno da riversare per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, pur se riferiti ad anni diversi da quello in contestazione, dimostrano ulteriormente l'inattendibilità del criterio di calcolo basato sulla massima capacità ricettiva.

Tanto premesso, in assenza di qualsivoglia concreto elemento di smentita, deve ritenersi che il danno da omesso riversamento dell'imposta di soggiorno, per l'anno 2017, debba quantificarsi in euro 18.665,00, aumentati della rivalutazione monetaria decorrente dalle date nelle quali doveva essere effettuato ciascun versamento e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulle somme rivalutate, dal deposito della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, in favore del Comune di

Montecatini Terme.

Ai sensi dell'art. 31, c. 3, c.g.c., considerato il parziale accoglimento dell'appello, le spese sono compensate.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti e condanna LADINE s.r.l. e SICURANZA Dino, in solido, a titolo di dolo, al pagamento, in favore del Comune di Montecatini Terme, di euro 18.665,00, aumentati della rivalutazione monetaria decorrente dalle date nelle quali doveva essere effettuato ciascun versamento e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulle somme rivalutate, dal deposito della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Dott.ssa Giuseppina Mignemi	Dott.ssa Giuseppina Maio
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata il 17/02/2025

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente